Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 novembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 1003.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Todi (Perugia).

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Todi (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 1004.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sassuolo (Modena).

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sassuolo (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 1005.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gela (Caltanissetta).

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gela (Caltanissetta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 1006.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisceglie (Bari).

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisceglie (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1007.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cologna Veneta (Verona).

N. 1007 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cologna Veneta (Verona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Nomina del presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n 230, contenente norme per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1954, registro n. 9 Agricoltura e foreste, col quale il prof. Bruno Rossi, è stato confermato, con effetto dal 30 marzo 1954, nella carica di presidente dell'Ente predetto;

Considerato che, a seguito del decesso del prof. Bruno Rossi, è necessario provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il geometra Alvaro Foschini è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI

(5228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1954.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente la istituzione ed i compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e la concessione ai medesimi di un assegno a vita;

Attesa la necessità di far luogo, a termini dell'art. 2, primo capoverso, della legge su citata, alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Luigi Filosi, residente in Roma, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili, per la durata di due anni a decorrere dalla data d'insediamento del Consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Registro n. 98, foglio n. 11

(5226)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente l'istituzione ed i compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita;

Attesa la necessità di far luogo, ai sensi dell'art. 2 della legge su citata, capoverso secondo, alla nomina dei sei consiglieri di amministrazione dell'Opera;

Vedute le designazioni a tal fine formulate dai Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dall'Unione italiana ciechi;

Decreta:

Sono nominati consiglieri d'amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili, per la durata di due anni a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio, le seguenti persone:

1) Giordano dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore, residente in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

2) Abati dott. Torello, ispettore generale a riposo, residente in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) Toffoletti avv. Carlo, residente in Milano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

4) Bonvino prof. Angelo, residente in Genova,

5) Lo Sciuto prof. Simone, residente in Palermo,

6) Ventura prof. Vincenzo, residente in Firenze,

componenti scelti fra le nove persone proposte dall'Unione Italiana Ciechi.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Registro n. 98, foglio n. 16

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1954.

Caratteristiche delle piastrine contrassegno dell'imposta sui cani per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1955 debbono essere di metallo laminato a forma di pentagono avente due lati di mm. 28, uno di mm. 22 e due di mm. 8. Nella parte superiore, leggermente ricurva, debbono essere munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1955;

b) imposta cani e categoria di appartenenza del cane;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria, e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1954.

Designazione della Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui alle Provincie ed ai Comuni, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 9 agosto 1954, n. 635, con cui viene, fra l'altro, previsto che le Provincie ed i Comuni possono essere autorizzati ad assumere mutui per far fronte al disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del sopra citato art. 1, ai predetti mutui sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e che l'art. 1, primo comma, di questo ultimo decreto, stabilisce che i mutui medesimi debbono essere concessi dagli Istituti di credito all'uopo designati;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1953, n. 152359, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese al registro n. 10 Tesoro, foglio n. 243, con il quale la Cassa depositi e prestiti è stata designata ad effettuare consimili operazioni di mutuo per l'anno 1952;

Vista la lettera 13 settembre 1954, n. 54406/1953, della predetta Cassa depositi e prestiti e considerata l'opportunità di designare, per ora, soltanto, la Cassa medesima per le più urgenti operazioni di mutuo di cui alla citata legge 9 agosto 1954, n. 635, con riserva di provvedere in seguito, come ed in quanto risulterà conveniente e necessario, ad ulteriori designazioni;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è designata a concedere mutui in favore delle Provincie e dei Comuni che possono ottenerne autorizzazione, ai sensi degli articoli 1, 3 e 6 della legge 9 agosto 1954, n. 635, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1954
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 21. — GRIMALDI

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Rocca Priora, esclusa la località Monte Tagliente.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 settembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto il territorio del comune di Rocca Priora, esclusa la località Monte Tagliente;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rocca Priora senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a costituire, con il caratteristico aspetto dell'abitato di Rocca Priora, con le magnifiche zone boscose lungo le pendici del monte e con le pittoresche località quali Fontana Bella, Monte Fiore, Colle Ceraso e Colle Capo Rosso, un quadro naturale di singolare bellezza, offre, con l'abitato dominante i colli Tuscolani, e con le località adiacenti, numerosi punti di vista dai quali si possono osservare il magnifico complesso suddetto e un meraviglioso e vastissimo panorama che si estende da Roma ai colli Tuscolani, ai monti della Sabina, alla Valle del Sacco e ai monti Lepini;

Decreta:

Tutto il territorio del comune di Rocca Priora esclusa la località Monte Tagliente, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Rocca Priora provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto-elenco

Il 24 settembre 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) 3) (*omissis*);
4) Rocca Priora;
5) (*omissis*).

Alle ore 17,30 constata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente, dott. arch. Carlo Ceschi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

osservato il caratteristico aspetto dell'abitato di Rocca Priora che emerge, circondato da magnifiche zone boscose lungo le pendici del monte e da pittoresche località quali Fontana Bella, Monte Fiore, Colle Ceraso e Colle Capo Rosso, sì da formare quasi un quadro naturale;

considerato altresì che l'abitato, per la sua posizione dominante i colli Tuscolani, e le località adiacenti offrono numerosissimi punti di vista, dai quali si possono osservare il magnifico complesso suddetto e un meraviglioso vastissimo panorama che si estende da Roma ai colli Tuscolani, ai monti della Sabina, alla Valle del Sacco e ai monti Lepini;

alla unanimità propone di fare soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1 n. 4, tutto il territorio del comune di Rocca Priora, esclusa la località Monte Tagliente che, pur appartenendo al detto Comune, ne è però completamente isolata.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: CARLO CESCHI

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio che racchiude le località « Caffarella » Acqua Santa e Borgo Santa Maria Nuova fino al Campo di golf, sito nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 settembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio che racchiude le località « Caffarella » Acqua Santa, Borgo Santa Maria Nuova fino al Campo di golf, sito nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che il comprensorio predetto costituisce, per le caratteristiche accidentalità del terreno ricoperto da rigogliosa vegetazione e per i numerosi avanzi romani, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma delimitata dai seguenti confini: via Latina dal ponte della ferrovia Roma-Pisa, di qui lungo una retta che raggiunge via della Caffarella, questa fino a via Sant'Urbano, questa fino a via Appia Pignatelli, questa fino all'Appia Nuova risalendo poi verso nord via Appia Nuova fino ad incontrare via Latina, questa fino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto-elenco

Il 24 settembre 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*omissis*);
2) Roma Caffarella;
(*omissis*).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente, dott. architetto Carlo Ceschi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

osservato che il comprensorio, che rachiude le località « Caffarella » Acqua Santa, Borgo Santa Maria Nuova fino al Campo di golf, forma un rilevante complesso panoramico per le caratteristiche accidentalità del terreno, ricoperto da rigogliosa vegetazione,

rilevato che tale quadro panoramico è abbellito anche da numerosi avanzi romani,

visto inoltre che tale comprensorio serve da magnifica quinta e da salvaguardia alla striscia dell'Appia Antica (già vincolata),

decide alla unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1 n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona delimitata dai seguenti confini:

via Latina dal ponte della ferrovia Roma-Pisa, di qui lungo una retta che raggiunge via della Caffarella, questa sino a via Sant'Urbano, questa fino a via Appia Pignatelli, questa fino all'Appia Nuova; risalendo poi verso nord via Appia Nuova fino ad incontrare via Latina, questa sino al ponte della ferrovia Roma-Pisa.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: CARLO CESCHI

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(5230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954
Prezzo dei carboni (esteri e nazionali)

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 432 del 6 luglio 1954, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 442 del 29 ottobre 1954 ha adottato le seguenti decisioni:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dal 1° novembre 1954 i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 260 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili - tout venant	L.	9.700
basse materie volatili grigliato in miniera	»	10.250
alte materie volatili tout venant	»	9.400
alte materie volatili grigliato in miniera	»	9.850
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	»	10.200
3. *Carbone da gas*	»	9.800
4. *Carbone da coke*:		
basse materie volatili	»	10.250
alte materie volatili	»	9.950
5. *Coke di petrolio*	»	15.150

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	16.300
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.900
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grigliato in miniera	»	12.100
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	12.100
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.250
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	»	11.900
grigliato in miniera e noce, classe seconda e terza	»	11.450
nocetta (doubles-singles), classe prima	»	11.250
nocetta (doubles-singles), classe seconda	»	11.000
nocetta (doubles-singles), classe terza	»	10.750
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	9.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	8.750
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe terza	»	8.300
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	9.000
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	8.550
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe terza	»	8.200
c) carbone East Middland:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	L.	11.650
nocetta (doubles-singles), classe prima	»	11.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.750
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.200
d) carbone Northumberland:		
grigliato in miniera e noce, classe prima	»	11.450
nocetta (doubles-singles), classe prima	»	10.700
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.450
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.200
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe seconda	»	7.600
e) carbone Scotland:		
nocetta (doubles-singles), classe prima	»	10.850
nocetta (doubles-singles), classe seconda	»	10.650
nocetta (doubles-singles), classe terza	»	10.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.300
f) carbone del Durham:		
grigliato in miniera, classe prima	»	11.900
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.), classe prima	»	8.950
3. *Carbone da gas*:		
a) carbone Durham primario	»	11.400
carbone Durham secondario	»	10.800
b) carbone Yorkshire primario	»	11.900
c) carbone East Middland primario	»	11.400
d) carbone Northumberland secondario	»	10.800

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	7.500
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	6.500

CARBONE SUD AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L.	13.650
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	»	14.650
Antracite pisello	»	11.700
Carbone da vapore	»	9.350

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 15 %, di pezzature inferiori a 25 mm.	L.	15.450
Minuto	»	9.600

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:		
a) antracite di 1ª classe:	—	—
noci 1	—	17.700
noci 2	—	18.850
minuti lavati	—	11.250
b) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	19.800
noci 2	—	20.450
c) antracite speciale per elettrodi	—	18.400
d) per le antraciti provenienti dalle miniere Heinrich, Carl Fünke Portigsiepeh e Langenbrauhm è consentita una maggiorazione non superiore a L. 450 a tonnellata sui prezzi fissati alla lettera *a*).		
2. *Carbone magro ed antracitoso* (*Magerkohlen*):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.850	12.600
noci 1	15.000	15.700
noci 2	15.900	16.650
noci 3	15.900	16.650
minuto .	10.500	11.200
3. *Carbone semi bituminoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) . .	11.800	12.500
noci 1	13.350	14.100
noci 2-3	14.850	15.550
4. *Carbone grasso* (fett):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) . . .	11.800	12.500
noci 1	11.800	12.500
noci 2	11.800	12.500
noci 3-4	11.800	12.500
5. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gasflamm)		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) . .	11.800	12.500
noci 1	11.800	12.500
noci 2	11.800	12.500

	Via mare Lire	Via terra Lire
6. *Carbone da gas*:	—	—
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	11.800	12.500
noci 1	11.800	12.500
noci 2	11.800	12.500
noci 3-4	11.800	12.500
7. *Corbone da coke*:		
fini da coke	11.200	11.900
CARBONI FRANCESI		
1. *Antracite e carboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):		
grani (da 10 a 15 mm.)	—	17.350
grani (da 6 a 10 mm.) per elettrodi	—	17.000
b) Bacino delle Cevennes (carboni magri):		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	12.800
2. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) carbone grasso da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.050	12.400
noci 1 2 3 4	12.050	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.050	12.400
noci 1 e 2	12.050	12.400
noci 3 e 4	11.600	11.950
minuti lavati	11.050	10.000
CARBONE BELGA		
1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	11.900	14.200
noci 1	11.900	14.200
grigliato lavato da 10 a 20 mm.	12.100	14.400
minuto lavato da 0 a 10 mm.	11.050	13.350
CARBONE POLACCO		
Pezzatura oltre 30 mm.	11.750	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	11.150	—
Minuto da 0 a 10 mm.	—	—
MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI		
Mattonelle	11.200	—
Ovuli di antracite belga	15.550	—
Ovuli semigrassi belga	15.750	—
Ovuli di carboni magri delle Cevennes	—	14.050

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui ai provvedimenti n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

II. — PREZZI DEI CARBONI NAZIONALI

Con decorrenza dal 1° novembre 1954 sono fissati come appresso i prezzi del carbone Sulcis reso franco vagone ai porti di sbarco indicati, a modifica del provvedimento n. 367 del 30 aprile 1953:

	Minuto Lire	Granitello Lire	Arancio Lire
Genova	7.950	9.650	10.150
Savona	7.950	9.650	10.150
La Spezia	8.000	9.700	10.200
Livorno	8.150	9.850	10.350
Civitavecchia	8.150	9.850	10.350
Napoli	8.200	9.900	10.400
Salerno	8.200	9.900	10.400
Bari	8.450	10.150	10.650
Ancona	8.950	10.650	11.150
Venezia	8.800	10.500	11.000
Prezzi cif per i porti della Sicilia	7.300	9.000	9.500

Valgono per il carbone Sulcis le stesse norme prescritte per il carbone fossile estero per quanto concerne l'obbligo di indicare in fattura la qualità e la provenienza della merce di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951.

Restano invariate le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui al provvedimento n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero industria e commercio.

III. — QUOTE SPESE DI SBARCO PER CARBONI
(seguito al provvedimento n. 407 del 26 febbraio 1954)

A modifica del provvedimento n. 343 del 29 febbraio 1952 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Genova: L. 580 a tonnellata.

(5236)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 settembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James Alexander Forward, Console di Gran Bretagna a Bologna.

(5148)

In data 30 settembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Lorusso, Console onorario del Belgio a Bari, con giurisdizione sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

(5149)

In data 9 ottobre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alberto L. Naef, Console onorario di Finlandia a Milano.

(5195)

In data 9 ottobre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Christoffer von Tangen Kielland, Console onorario di Finlandia a Genova.

(5196)

In data 9 ottobre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Munzone, Agente consolare di Francia a Catania.

(5197)

In data 9 ottobre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Lorenzo La Rocca, Console generale onorario di Islanda a Roma.

(5198)

In data 9 ottobre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Shamay Zvi Maor, Vice console dello Stato di Israele a Roma.

(5199)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto N.	Estremi decreto Data
	E.T.F.A.S.				
1	COLORU PANI Nicolò fu Antioco Luigi	Flumini Maggiore	45.91.27	1585	3-10-52
2	SOC. MINERARIA METALLURGICA « PERTUSOLA » con sede in Genova	Lula	2.81.38	3237	27-12-52
3	IMP. AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari	San Pietro Pula	887.07.85	3114	18-12-52
4	IMP. AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari	Pula	395.21.60	3112	18-12-52
	Flumendosa				
5	ABIS Cesare fu Luigi . . .	Villasor	78.89.50	3064	29-11-52
6	FODDI LISCI Sisinnio di Nicolò	Pabillonis	97.91.60	3066	29-11-52
7	MEREU ONNIS Giovanni fu Antonio	Pabillonis	60.25.95	3067	29-11-52
8	MEREU ONNIS Giovanni fu Antonio	San Gavino	23.94.38	3068	29-11-52
9	PUXEDDU Giuseppe fu Giuseppe	Siliqua	42.23.08	3069	29-11-52
10	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	Mogoro	214.32.85	3071	29-11-52
11	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	Pabillonis	43.95.00	3072	29-11-52
12	SERRA Luigia fu Francesco in PISANI	Guspini	404.21.27	3070	29-11-52
13	IMP. AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari	Capoterra	223.21.45	4163	28-12-52
	Ente Puglia e Lucania				
14	BALSAMO Michela fu Federico	Brindisi	74.87.93	1705	3-10-52
15	BASSO Michele Adriano fu Raffaele	Serra Capriola	25.85.40	2254	19-11-52
16	BAVA Giovanni fu Felice	Manfredonia	20.67.46	1145	25- 7-52
17	BORRACCI Flora di Michele	Melfi	6.63.83	2262	19-11-52
18	CASILLO Mario di Salvatore	Torremaggiore	10.10.55	2280	19-11-52
19	CONTI Antonietta fu Tommaso	San Severo	16.13.97	4246	28-12-52
20	CONTI Eleonora fu Tommaso	San Severo	4.32.15	2645	29-11-52
21	CONTI Emanuela fu Tommaso	San Severo	3.55.00	3699	27-12-52
22	COSENTINO Egidio e Maria Pia fu Carlo e IUDICE Emma fu Edoardo	Banzi	98.40.41	2298	19-11-52
23	DELL'AGLI Girolamo fu Corrado	Genzano	22.61.81	2012	19-11-52
24	DELL'AGLI Vittorio fu Corrado	Genzano	153.91.06	1714	3-10-52
25	DENTICE DI FRASSO Sofia fu Luigi	Carovigno	138.95.59	1476	6- 9-52
26	DI FAZIO Arnaldo fu Felice	San Severo	14.05.71	3395	18-12-52
27	FRATTAROLO Raffaele e Luigi fu Adolfo .	Manfredonia	25.86.14	2070	19-11-52
28	GAETANI di LAURENZANA Loffredo fu Goffredo	Manfredonia	74.43.64	790	27- 5-52
29	GIANNELLI Elvira fu Vincenzo in ZUCCARO	Nardò	33.76.84	3707	27-12-52
30	GIULIO Maria fu Michele	Nardò	38.59.76	2423	29-11-52
31	GIULIO Michele fu Emanuele	Nardò	2.26.85	4302	28-12-52
32	GRANATIERO Antonio, Rita e Mattia fu Luigi	San Giovanni Rotondo	6.77.23	2088	19-11-52
33	IATTA Filippo fu Giovanni . .	Ruvo	27.53.87	3719	27-12-52
34	LABRIOLA Gemma fu Pietrantonio	Spinazzola	38.73.00	490	14- 5-52
35	LA GALA Canio fu Antonio	Acerenza	4.63.04	3418	18-12-52
36	LA GALA Canio fu Antonio	Oppido Lucano	63.67.07	3419	18-12-52
37	LUBRANO Raffaele fu Francesco	Genzano	19.35.35	2119	19-11-52
38	MARINELLI Raffaele fu Luigi	Ruvo	7.05.07	4259	28-12-52
39	MAXIA Michele fu Simone .	San Severo	161.97.50	1487	6- 9-52
40	PERSONE' Anna di Pasquale	Nardò	9.76.50	2553	29-11-52
41	PERSONE' Egidio di Alessandro	Nardò	169.22.11	2337	19-11-52
42	PERSONE' Giuseppina di Pasquale	Nardò	13.79.98	2338	19-11-52
43	PIEMONTESE Matteo fu Pasquale	Manfredonia	113.06.58	782	30- 8-51
44	RICCARDI Alfonso fu Domenico	Matera	20.11.30	3492	27-12-52
45	RIGIRONE Alberto fu Andrea	Craco	405.35.55	1736	3-10-52
46	ROMANAZZI CARDUCCI Leonardo fu Giuseppe Maria	Brindisi	138.38.84	1734	3-10-52
47	SABINI Giuseppe fu Giovanni	Gravina e Altamura	471.32.16	509	14-5-52
48	SANGIOVANNI Mario fu Raffaele	Nardò	44.89.57	3759	27-12-52
49	SARACENO Ida Dora fu Mauro . . .	Genzano	119.44.03	802	27- 5-52
50	SIMONE Matteo di Antonio . . .	Foggia	20.19.80	2231	19-11-52
51	TEDESCO Antonio Salvatore fu Giuseppe . .	Nardò	41.33.38	2582	29-11-52
52	TROIANO Carmela di Raffaele Vincenzo .	Foggia	4.29.68	2159	19-11-52
53	VALENTE Michele di Paolo	Manfredonia	7.03.03	3781	27-12-52

Roma, addì 15 ottore 1954

(5013)

Presidenziale espropriazione – Gazzetta Ufficiale – N.	Presidenziale espropriazione – Gazzetta Ufficiale – Data	Estremi Registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità – Data	Reg. Agricoltura – N.	Reg. Agricoltura – Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli
274 s. o.	26-11-52	25- 9-54	17	136	528.483 —	525.000 —	Banca Nazion. del Lavoro Sede di Cagliari
13 s. o. 3	17- 1-53	25- 9-54	17	139	25.757 —	25.000 —	Id. Id. Id. Id.
12 s. o. 1	16- 1-53	25- 9-54	17	138	1.063.444 —	1.060.000 —	Id. Id. Id. Id.
12 s. o. 1	16- 1-53	25- 9-54	17	137	251.280 —	250.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	127	4.880.890,10	4.880.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	128	2.290.881,80	2.290.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	129	1.674.289 —	1.670.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	130	832.682 —	830.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	131	2.089.043 —	2.085.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	133	6.834.934 —	6.830.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	134	1.128.189 —	1.125.000 —	Id. Id. Id. Id.
10 s. o.	14- 1-53	25- 9-54	17	135	7.221.988 —	7.220.000 —	Id. Id. Id. Id.
19 s. o. 2	24- 1-53	25- 9-54	17	132	4.246.986 —	4.245.000 —	Id. Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	25- 9-54	17	121	4.117.398 —	4.115.000 —	Banco di Napoli Sede di Bari
295 s. o. 2	20-12-52	25- 9-54	17	120	2.247.680 —	2.245.000 —	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	25- 9-54	17	119	1.519.630 —	1.515.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 2	20-12-52	25- 9-54	17	118	546.626 —	545.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 3	20-12-52	25- 9-54	17	117	1.129.794 —	1.125.000 —	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	25- 9-54	17	116	726.285 —	725.000 —	Id. Id. Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	25- 9-54	17	115	606.099 —	605.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	25- 9-54	17	114	159.750 —	155.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 3	20-12-52	25- 9-54	17	113	6.273.577 —	6.270.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	25- 9-54	17	112	1.694.853 —	1.690.000 —	Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	25- 9-54	17	111	11.635.718 —	11.635.000 —	Id. Id. Id.
269 s. o.	20-11-52	25- 9-54	17	109	6.417.284 —	6.415.000 —	Id. Id. Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	25- 9-54	17	107	1.571.583 —	1.570.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	25- 9-54	17	108	2.094.773 —	2.090.000 —	Id. Id. Id.
162 s. o.	15- 7-52	25- 9-54	17	106	7.682.380 —	7.680.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	25- 9-54	17	105	3.329.562 —	3.325.000 —	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-53	25- 9-54	17	104	2.464.167 —	2.460.000 —	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	25- 9-54	17	103	319.176 —	315.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 3	19-12-52	25- 9-54	17	102	700.933 —	700.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	25- 9-54	17	101	8.077.225 —	8.075.000 —	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	25- 9-54	17	100	3.408.572 —	3.405.000 —	Id. Id. Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	25- 9-54	17	99	190.687 —	190.000 —	Id. Id. Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	25- 9-54	17	98	1.603.271 —	1.600.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 3	19-12-52	25- 9-54	17	97	1.842.460 —	1.840.000 —	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	25- 9-54	17	96	153.352 —	150.000 —	Id. Id. Id.
269 s. o.	20-11-52	25- 9-54	17	95	14.254.020 —	14.250.000 —	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	28- 9-54	17	280	962.832 —	960.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	28- 9-54	17	279	15.427.680 —	15.425.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	28- 9-54	17	281	1.360.660 —	1.360.000 —	Id. Id. Id.
210 s. o.	13- 9-51	28- 9-54	17	282	11.490.369 —	11.490.000 —	Id. Id. Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	28- 9-54	17	283	881.343 —	880.000 —	Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	28- 9-54	17	284	13.435.855 —	13.435.000 —	Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	28- 9-54	17	285	8.234.110 —	8.230.000 —	Id. Id. Id.
120 s. o.	24- 5-52	28- 9-54	17	286	11.258.300 —	11.255.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	28- 9-54	17	287	1.470.343 —	1.470.000 —	Id. Id. Id.
162 s. o.	15- 7-52	28- 9-54	17	288	9.728.688 —	9.725.000 —	Id. Id. Id.
295 s. o. 1	20-12-52	28- 9-54	17	289	1.690.575 —	1.690.000 —	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	28- 9-54	17	290	3.114.887 —	3.110.000 —	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	28- 9-54	17	291	480.378 —	480.000 —	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	28- 9-54	17	292	731.148 —	730.000 —	Id. Id. Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Milena Montagnani di Emilio, nata a Firenze il 14 maggio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica rilasciatole dalla Università di Pisa in data 27 dicembre 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1936-37.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(5233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1961

Si notifica che il giorno 26 novembre 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 3ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45ª/1961 alla 59ª/1961) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5116)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*2ª pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 16 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Catozzi Giuseppe fu Romano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 991 — Data: 21 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Caserta Gennaro fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 38.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 801 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Parillo Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Romano Evelina fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 85.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pedrazzi Giacomo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 3 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Fabbo Giovanni fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 10.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla esequita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1954

Il direttore generale: A. SALIMEI

(5076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,75
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,90	643,50
» Napoli	624,85	643,20
» Palermo	624,90	643,80
» Roma	624,80	643,75
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,92	
» Venezia	624,90	643,50

Media dei titoli del 2 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	68,20
Id. 3,50 % 1902	62,35
Id. 5 % 1935	94,35
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,125
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n* 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	643,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90 46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164 44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), specializzazione in chimica fisica, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la chimica applicata in Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°), specializzazione in chimica fisica nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili, oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie, assimilate dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al C.N.R. dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del C.N.R.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al C.N.R., entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato

di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che prima della scadenza del termine dell'art. 4 è stato già inquadrato nei ruoli transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo Consiglio o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dal C.N.R.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti, sempreché essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal C.N.R.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del C.N.R. qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da lire 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà lo apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da

L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato nell'allegato *A*.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere le prove scritte, le prove pratiche e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove di esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso, la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze o precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del presidente del C.N.R. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso il Centro di studio per la chimica applicata in Napoli alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 21 ottobre 1954

Il presidente: COLONNETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova orale:

Chimica fisica delle soluzioni elettrolitiche;

Cinetica chimica;

Termodinamica chimica.

Prova scritta: verterà su uno degli argomenti compresi nel programma per la prova orale.

Prova pratica: riguarderà la esecuzione di una misura chimico-fisica.

(5177)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 16943 in data 16 luglio 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato che il posto della condotta veterinaria di Grassano è rimasto vacante in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del dott. Licursi Mario;

Ritenuto che al posto resosi vacante va assegnato un altro concorrente dichiarato idoneo, che segue in ordine nella graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 16943 in data 16 luglio 1954 ed in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Petraglia Giuseppe, che occupa il 6° posto nella sopracitata graduatoria di merito, viene assegnato alla condotta veterinaria di Grassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 22 ottobre 1954

p. Il prefetto: BELLINI

(5222)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 52201 in data 24 dicembre 1953, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami, a tredici posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.26/9647 in data 12 giugno 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per il suindicato concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1953:

1. Bori Lazzaro	punti	59,74	su 100
2. Giordanengo Fernando		57,20	»
3. Pasquero Dario	»	56,07	»
4. Landolfo Vincenzo	»	55,97	»
5. Bovolo Carlo	»	55,40	»
6. Trucco Giovanni	»	55,01	»
7. Midulla Giuseppe	»	54,11	»
8. Gallo Bartolomeo	»	53,43	»
9. Mancusi Francesco	»	53,40	»
10. Marengo Vittorio	»	52,93	»
11. Isaia Annibale	»	52,70	»
12. Bodrero Mario	»	52,56	»
13. Basso Giovanni Battista	»	52,35	»
14. Vado Urbano	»	52,11	»
15. Buscalferri Vincenzo	»	51,67	»
16. Fè Demetrio	»	51,52	»
17 Cussino Romualdo	»	51,40	»
18. Morino Sebastiano	»	51,18	»
19. Bassignana Ercole		51,06	»
20. Serra Ferdinando		50,40	»
21. Grosso Emanuele	»	50,13	»
22. Laudati Angelo	»	50,00	»
23. Voarino Giovanni	»	49,97	»
24. Fulcheri Silvio, coniugato con un figlio	»	49,68	»
25. Valle Guglielmo	»	49,68	»
26. Urso Rosario	»	49,58	»
27. Cerruti Luigi	»	49,56	»
28. Lorenzelli Gino	»	49,49	»
29. Balestra Ester	»	49,45	»
30. Paolini Aldo	»	49,20	»
31. Castaldi Enrico	»	49,06	»
32. Carlone Bruno	»	48,92	»
33. Cerro Antonio	»	48,88	»
34. Inaudi Renato	»	48,72	»
35. Borgogno Aldo	»	48,54	»
36. Abbate Fiorenzo	»	48,52	»
37. Fracchia Pietro	»	48,41	»
38. Niffenegger Giovanni	»	48,22	»
39. Bellone Andrea	»	48,14	»
40. Del Monte Riccardo	»	48,04	»
41. Furlan Achille	»	47,72	»
42. Cultrera Corrado	»	47,59	»
43. Rulfi Giuseppe	»	47,50	»
44. Cantore Renato	»	47,37	»
45. Preda Mario	»	47,36	»
46. Chiavarino Luigi	»	47,28	»
47. Musso Emanuele	»	47,18	»
48. Einaudi Giovanni	»	47,13	»
49. Lo Russo Antonio	»	47,00	»
50. Martina Giovanni	»	46,59	»
51. De Feo Dante	»	46,20	»
52. Turolla Renzo	»	46,06	»
53. Gambino Mario	»	46,04	»
54. Lombardi Comite Raffaele	»	45,77	»
55. Sonnati Armando	»	45,72	»
56. Calderazzo Aldo, coniugato con un figlio	punti	45,59	su 100
57. Sicca Giacomo, celibe	»	45,59	»
58. Marchetti Antonio	»	45,50	»
59 Sala Arveno	»	45,36	»
60. Costanzo Andrea	»	45,34	»
61 Garibaldi Valerio	»	45,20	»
62. Chiesa Filippo	»	45,04	»
63. Tellarini Ennio	»	44,95	»
64. Fama Ezio	»	44,68	»
65. Ferraris Irmo, nato il 30 novembre 1922	»	44,00	»
66. Denso Gennaro, nato il 12 ottobre 1923	»	44,00	»
67. Reposi Giovanni	»	43,95	»
68. Cortese Carmelo	»	43,84	»
69. Ciocca Francesco	»	43,50	»
70. Lamperi Franco	»	43,27	»
71. Pala Pietro	»	43,11	»
72. Mantovani Edoardo	»	42,47	»
73. Calero Bruno	»	41,86	»
74. Gariglio Natale	»	41,83	»
75. Maggiani Francesco	»	41,34	»
76. Baroncelli Ugo	»	40,38	»

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 21 ottobre 1954

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno n. 43232, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1953;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che il concorrente dott. Bodrero Mario, classificato al 12° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di essere assegnato unicamente a sedi indicate anche da altri concorrenti che lo precedono in graduatoria, per cui lo stesso viene escluso dall'assegnazione dei posti;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra il dott. Vado Urbano, classificato al 14° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso per il conferimento dei tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1953, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bori Lazzaro: condotta consorziale di Moretta-Torre San Giorgio,

2) Giordanengo Fernando: condotta comunale di Limone Piemonte;

3) Pasquero Dario: condotta comunale di Caramagna Piemonte;

4) Landolfo Vincenzo: condotta comunale di Sommariva Perno;

5) Bovolo Carlo: condotta comunale di Marene;

6) Trucco Giovanni: condotta comunale di Villanova Solaro;

7) Midulla Giuseppe, condotta comunale di Villanova Mondovì;

8) Gallo Bartolomeo: condotta comunale di Vottignasco;

9) Mancusi Francesco: condotta comunale di Magliano Alfieri;

10) Marengo Vittorio: condotta consorziale di Mombasiglio-Scagnello-Viola-Lisio;

11) Isaia Annibale: condotta comunale di Lequio Tanaro;

12) Basso Giovanni Battista: condotta consorziale di Marmora-Canosio;

13) Vado Urbano: condotta consorziale di Gorzegno-Levice.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi medici sopraindicati, scaduto il termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 21 ottobre 1954

Il prefetto: JOANNIN

(5218)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1156 Div. san., in data 13 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1954, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 1654 del 27 maggio 1952;

Visto il successivo decreto di modifica n. 1836 del 7 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 27 luglio 1954;

Visto che, giusta quanto comunicato dal sindaco di Bari, con nota n. 4605/P del 2 settembre 1954, l'ostetrica Epifani Clara (3ª in graduatoria) assegnataria della condotta di Bari (frazione Palese-Macchie), ha rinunciato alla condotta stessa;

che con deliberazione n. 84 del 17 agosto 1954, la Giunta municipale di Turi ha accettato le dimissioni rassegnate dall'ostetrica Intini Laura (8ª in graduatoria) assegnataria di quella condotta;

che con deliberazione n. 233 in data 8 settembre 1954, la Giunta municipale di Corato ha accettato le dimissioni rassegnate dall'ostetrica Battista Antonietta assegnataria di quella condotta;

Rilevato che, per quanto sopra, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Bari (frazione Palese-Macchie), Corato e Turi;

Viste le domande presentate dalle candidate che seguono in graduatoria le prime assegnatarie e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Constatato che:

l'ostetrica Cito Linda (5ª in graduatoria) ha rinunciato alla condotta di Bari (frazione Palese-Macchie) giusta nota del sindaco di Gioia del Colle n. 10326 del 20 settembre 1954;

l'ostetrica Quarta Settimia (6ª in graduatoria) ha rinunciato a qualsiasi condotta messa a concorso, giusta dichiarazione in data 30 maggio 1954;

l'ostetrica Battista Antonietta (7ª in graduatoria) e già rinunciataria alla condotta di Corato, ha rinunciato anche alla condotta di Palese-Macchie giusta telegramma in data 30 settembre 1954;

l'ostetrica Cannone Caterina (9ª in graduatoria) ha rinunciato a qualsiasi condotta messa a concorso, giusta dichiarazione in data 19 agosto 1954;

che l'ostetrica Mannolo Lidia (11ª in graduatoria) con dichiarazione in data 25 settembre 1954 ha rinunciato alla condotta di Corato;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del succitato decreto prefettizio n. 1156 del 13 aprile 1954;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 1654 del 27 maggio 1952 per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Intini Laura fu Giovanni (8ª in graduatoria): Bari (frazione Palese-Macchie);

2) Spinelli Rosa di Fedele (10ª in graduatoria): Turi;

3) Tortora Maria Concetta fu Luigi (12ª in graduatoria): Corato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni interessati di Bari, Turi e Corato.

Bari, addì 13 ottobre 1954

Il prefetto: CARTA

(5220)

PREFETTURA DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i propri decreti 11 maggio 1953, n. 13560 San., e 10 luglio 1953, n. 19196 San., con i quali venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i propri decreti 25 e 26 maggio 1954, nn. 15959 e 15960 Vet., con i quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria generale dei candidati veterinari risultati idonei nel predetto concorso e si designavano i vincitori delle singole condotte veterinarie;

Viste le rinunzie dei candidati dichiarati successivamente vincitori, a modifica del precedente provvedimento, con decreto prefettizio n. 24609 Vet. del 16 agosto 1954 e l'ordine di preferenza indicato dai candidati che seguono immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie e 26 e 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. I seguenti candidati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso menzionato in premessa per la condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Palombella dott. Nicola: condotta veterinaria consorziale di San Zenone degli Ezzelini, Fonte e Borso del Grappa;

Banchieri dott. Albino: condotta veterinaria consorziale di Pederobba, Cornuda e Crocetta del Montello.

2. Le Amministrazioni consorziali interessate dovranno provvedere alla nomina del veterinario vincitore nel termine di giorni quindici dalla relativa comunicazione.

3. Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 13 ottobre 1954

Il prefetto: FONTANELLI

(5119)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.